

" AUSER Volontariato Mondovì e Monregalese "

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione chiamata "Auser Volontariato Mondovì e Monregalese" è un'Associazione di Volontariato senza scopo di lucro e aderisce all'Associazione AUSER Volontariato di Cuneo e tramite essa all'AUSER Piemonte e all'AUSER Nazionale. L'AUSER agisce nelle sue articolazioni nel rispetto della normativa della legge quadro sul volontariato n.266/91 e delle successive leggi di recepimento regionali. L'AUSER è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del Ministero dell'Interno n. 599/C11933.12000.A (118), del 28.7.'95 ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all'esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 460/97, così come previsto dal comma dello stesso articolo.

L'Associazione aderisce alle reti di associazioni di volontariato coordinate, a livello provinciale, dall'AUSER Volontariato Provinciale di Cuneo e, a livello regionale, dall'AUSER Regionale Piemonte.

Art. 2 -Sede

L'Associazione ha sede a: MONDOVI' – Via Cigna, 2

Art. 3 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nei limiti delle leggi statali e della Regione Piemonte e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle decisioni dell'AUSER Regionale Piemonte iscritta al Registro Regionale del Volontariato decr. n°. 997/1995, alla cui rappresentatività fa riferimento nei rapporti con la Regione Piemonte.

Il Regolamento interno, da emanarsi a cura del Comitato Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'Attività dell'Associazione.

Art. 4 -Finalità

L'Associazione promuove lo sviluppo di forme di autogestione, di auto-organizzazione della domanda sociale e di volontariato, al fine di tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione di età, all'integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale e collettiva. La sua azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali ed a valorizzare le persone anziane, per far crescere, in opposizione ai rischi di emarginazione, il loro ruolo come risorsa generale della società. Le attività dell'Associazione si svolgono nel campo della solidarietà sociale, del segretariato sociale, della educazione permanente, della cultura e del tempo libero, della qualità ambientale, abitativa e di relazione.

L'Associazione persegue fini di solidarietà, di lotta all'esclusione sociale, di promozione sociale, di solidarietà internazionale, di lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata.

L'Associazione sviluppa in sintonia con le altre associazioni di volontariato e di promozione sociale e con il sindacato, in particolare con quello dei Pensionati, le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le sue finalità associative.

L'Associazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (L. 1/6/39 N. 1089), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30/9/63 N. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili.

Art. 5 - Impegni

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, è impegnata: a diffondere l'idea e la pratica del volontariato, dell'autorganizzazione della domanda sociale e dell'autogestione ed il volontariato, come leva per la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini ed in particolare delle persone anziane anche mantenendo rapporti con organismi interessati, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, regionale e territoriale; a formulare, sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti sociali integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con le istituzioni, nello spirito della amministrazione condivisa; a sviluppare intese con Enti Locali ed organismi pubblici e privati.

L'Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi e società.

TITOLO II - Associati

Art. 6 - Soci

L'AUSER è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività e che comunque desiderano sostenerla adottando la tessera dell'Associazione. I soci prestano l'attività di volontariato a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Comitato Direttivo.

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni.

Gli associati sono tenuti al pagamento di quote annuali, nella misura fissata di anno in anno dall'Assemblea dei Soci e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

Possono essere soci dell'AUSER coloro che ne condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale dell'Associazione.

Gli associati dell'Auser hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18° anno di età; le cariche sociali non possono in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e principi dell'Associazione.

L'Associazione è competente per il tesseramento nel proprio territorio. L'iscrizione all'Auser è incompatibile con l'appartenenza alle associazioni segrete.

Art. 8 - Recesso ed esclusione

L'Associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi dirigenti; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Regolamento disciplinare - Organo di giurisdizione

Per eventuali controversie si fa riferimento al regolamento disciplinare dell'AUSER Nazionale e Regionale.

Per ogni controversia e per l'interpretazione del regolamento si deve richiedere la pronuncia della Commissione di Garanzia Regionale, con possibilità di ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale che esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione e come tale immediatamente impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 10 - Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) la Presidenza
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante e viene convocata di norma ogni anno entro il mese di aprile ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei membri aventi diritto.

L'assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e in seconda convocazione e delibera con la presenza della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea dei soci:

- a) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Presidente Collegio;
- c) elegge i suoi rappresentanti nel Direttivo Provinciale;
- d) delibera sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione;
- f) approva i bilanci, la relazione e le linee programmatiche.

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi, in prima convocazione, alla presenza dei due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci è convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per il principio di democraticità ed ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'Assemblea dei soci può essere convocata su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Gli organismi eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni.

Art. 12 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; il numero dei suoi membri è determinato dalla stessa Assemblea.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, lo stesso Comitato direttivo provvede a proporre l'integrazione: le proposte vengono discusse e messe all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione può essere fatta anche per telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato Direttivo:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- e) delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell'assemblea o del Presidente;
- g) delibera sull'ammissione di nuovi associati.

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- c) convoca e presiede il Comitato direttivo;
- d) stipula i contratti con i consulenti, i collaboratori e il personale;
- e) richiede al Regionale Auser, all'inizio di ogni anno, l'attestato di affiliazione comprovante l'iscrizione al Registro Regionale e Nazionale delle Affiliazioni;
- f) propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- g) predispone il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- h) adotta le decisioni urgenti necessarie all'Associazione, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, di cui uno con le funzioni di presidente e due supplenti.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;
- c) informa l'Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

TITOLO IV - Risorse economiche

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote dei soci;
- b) contributo di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) contributi da privati;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) atti ed erogazioni liberali;

Art. 16 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti se non a favore di altre associazioni AUSER Volontariato o destinati ad altri fini previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO V - Bilancio

Art. 17 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

I bilanci con la relazione ed il programma di attività devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo esamina il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio preventivato.

TITOLO VI - Esercizio sociale

Art. 18 - Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura dell'anno sociale sono fissati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione

Art. 19 -Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei soci, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mondovì, 28 febbraio 2013

